



C O M U N E D I P A D R I A
(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323 –
protocollo@pec.comune.padria.ss.it

CAPITOLATO SPECIALE

**GESTIONE DEL MICRONIDO INTERCOMUNALE PER IL PERIODO DI DIECI MESI.
CIG 8902345F7B.**

TITOLO I

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto della presente gara la gestione del Micronido Comunale, meglio descritto nell'allegata Scheda Tecnica che fa parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Il servizio rientra tra quelli previsti nell'allegato IX del D.Lgs 50/2016.

Il servizio di micronido è destinato ai minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Saranno concessi in piena disponibilità: n. 2 aule, andito, dispensa, locale pluriuso per il personale, spazio gioco, spazio sonno, bagni e area gioco esterna. Altri locali in disponibilità limitata potranno essere utilizzati dall'appaltatore in orari che verranno concordati con il Comune.

La ditta dovrà attivare nei locali suddetti i servizi per la prima infanzia proposti in sede di gara (Micronido) e i suddetti servizi dovranno avere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento previsti dalla normativa regionale e statale.

Resta a carico della ditta aggiudicataria tutto quanto necessario per ottenere l'autorizzazione al funzionamento del servizio. L'immobile, gli impianti fissi ed eventuali attrezzature sono consegnati all'aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione delle attività proposte in sede di gara.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili e attrezzature eventualmente presenti, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza la ditta è tenuta a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La gestione del servizio in argomento dovrà comprendere tutti gli interventi necessari al suo ottimale funzionamento, secondo le modalità del presente capitolato e dell'offerta tecnica proposta dalla ditta concorrente in sede di gara, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2005, dal D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008, dalla Deliberazione G.R. n. 28/11 del 19.06.2009 e dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/14 del 24/07/2018.

Il servizio si svolgerà sotto il diretto controllo del Comune di Padria.

ART. 2 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'appalto sarà affidato previo espletamento di gara ad evidenza pubblica con la procedura disciplinata dall'art. 58 del D.lgs. 50/2016 con applicazione degli articoli 35, 36 e 37 dello stesso nonché degli

altri articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara e nel capitolato d'appalto e della legge regionale n.5/2007.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in **dieci mesi** decorrenti, presumibilmente, **dal mese di novembre 2021**.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta comunque denominati, nel caso in cui l'avvio del servizio dovesse essere posticipato.

Alla scadenza contrattuale il rapporto si intende risolto di diritto.

TITOLO II

ART. 4 - PERSONALE

Tutte le prestazioni del presente Capitolato dovranno essere erogate dalla Ditta aggiudicataria mediante l'impiego di un numero di Operatori adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro e al numero di utenza.

L'ente gestore del servizio deve indicare nominativamente il personale impiegato ed è tenuto a presentare per ciascuno degli operatori il curriculum vitae e la comunicazione UNILAV.

L'aggiudicatario è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale nonché dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio del personale impiegato ed è tenuto a sostituire a semplice richiesta, che nei casi urgenti può essere comunicata verbalmente, gli operatori ritenuti inidonei dagli organi tecnici dell'Ente Appaltante al compito specifico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere informazioni e credenziali relative agli Operatori proposti dalla Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario è obbligato, in caso di astensione totale o parziale da parte dei propri Operatori, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del Servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell'Ente.

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione definitiva o temporanea (per ferie, malattia, permessi, ecc.) di taluno degli Operatori, la Ditta dovrà darne avviso immediato per eventi imprevisti e con dovuto anticipo negli altri casi.

La sostituzione dovrà avvenire con l'impiego di personale in possesso dei requisiti e con le modalità di cui al presente Capitolato, previo assenso da parte dell'Ente appaltante. A tal fine, prima della sostituzione, la Ditta dovrà comunicare per iscritto all'Ente appaltante i nominativi ed i curricula del personale proposto in sostituzione.

E' vietato l'impiego di persone prive dei requisiti richiesti.

Nel caso si verificassero episodi di abbandono o mancata effettuazione anche parziale del Servizio o inadempienze etico professionali o negligenze gravi da parte dei singoli Operatori impiegati nell'espletamento del Servizio oppure nel caso di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del Personale, la Ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente adottare gli opportuni provvedimenti anche, all'occorrenza o su richiesta dell'Amministrazione, mediante l'esclusione dal Servizio degli Operatori interessati. Qualora la Ditta non assolvesse a tale adempimento, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di intervenire con sanzioni, o altri provvedimenti che riterrà opportuni, nei confronti della Ditta.

È a carico della Ditta aggiudicataria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro.

Il Personale dovrà essere in regola con la normativa sanitaria vigente. A richiesta dell'Amministrazione, la Ditta dovrà fornire la relativa documentazione.

La Ditta si impegna, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente Capitolato speciale.

La Ditta è tenuta, inoltre, all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà ottemperare pertanto alle norme relative alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni

dotando il Personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali in relazione alle attività svolte.

Dovrà altresì ed in ogni caso adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dal presente appalto.

La Ditta si impegna ad applicare al personale le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di settore e ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di lavoro, nonché a rispettare le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.

ART. 5 – CODICE DEONTOLOGICO DEL PERSONALE

Nell'espletamento del Servizio, il personale dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato e attuare gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà, inoltre:

- osservare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e garantire l'assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti, nel pieno rispetto della loro dignità e della loro autodeterminazione, e su tutto quanto concerne l'espletamento dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale;
- mantenere un comportamento serio, rigoroso e corretto nei riguardi degli utenti, nei confronti del personale e degli Amministratori dell'Ente affidatario e di qualunque altro operatore o persona con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti del servizio;
- seguire il principio della piena collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- rispettare con la massima diligenza e professionalità le direttive generali impartite dall'Ente e le indicazioni fornite dallo stesso in merito ad orari, interventi e prestazioni; saranno a carico della Ditta le ore svolte al di fuori degli interventi indicati dall'Ufficio Servizi Sociali;
- collaborare con il Servizio Sociale del Comune nell'organizzazione di attività diverse e/o di interventi atti a coinvolgere attivamente gli utenti.

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso, a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, non conservi una condotta irreprensibile e disattenda le prescrizioni sopra indicate e tutte le altre contenute nel presente capitolato.

Periodicamente ed ogni qualvolta le situazioni lo richiedano, vengono concordati incontri con il Coordinatore, e/o il Referente della Ditta, e il Referente del Servizio Sociale Comunale.

All'occorrenza detti incontri potranno essere estesi a tutto il personale che svolge l'attività lavorativa.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione delle attività mira a garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino/utente, nonché del soggetto fornitore, nella prospettiva di un miglioramento continuo.

L'aggiudicataria dovrà assicurare un livello operativo in linea con gli obiettivi del Servizio, nell'intento di garantire la piena soddisfazione dei bisogni espressi dai destinatari degli stessi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di definire l'organizzazione del servizio con l'aggiudicataria al momento della definizione del contratto.

La gestione delle attività oggetto del presente appalto deve essere programmata a cura dell'aggiudicataria nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara, mentre l'Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo, direzione, verifica, valutazione e controllo di ogni servizio, a cui provvede con proprio personale.

All'Ente appaltante, oltre a quanto indicato, compete la decisione in ordine alle ammissioni, sospensioni e/o cessazioni del servizio in favore degli utenti, l'esame della situazione, la direzione,

la supervisione e la costante verifica e valutazione del servizio, degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DEGLI OPERATORI

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, diligenza, correttezza, professionalità e riservatezza, così come indicato per il personale.

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le funzioni e i compiti relativi al servizio garantendo in particolare:

- funzionalità, flessibilità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- elevata qualità determinata anche dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- continuità assistenziale determinata da una presenza costante degli operatori;
- collegamento, integrazione e collaborazione con gli altri servizi attivati dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, autorizzati dall'Amministrazione; a tal fine gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno partecipare agli incontri fissati dal Servizio Sociale del Comune, finalizzati al coordinamento ed alla unitarietà degli interventi complessivi e dei servizi.

La Ditta si impegna a garantire ai propri operatori la massima informazione circa le norme generali del presente capitolato e bando di gara e circa le modalità di svolgimento specifiche del servizio nel quale verranno impegnati in base anche al Progetto di Gestione presentato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

La Ditta è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito ed ha l'obbligo pertanto di vigilare in merito all'operato ed al comportamento dei propri operatori.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento, nonché ogni evento straordinario riguardante l'andamento del servizio e le eventuali difficoltà di rapporti fra utente e operatore.

La Ditta, inoltre, deve:

- sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione e responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
- assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e provvedere alla sostituzione del personale assente; non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio, rimanendo stabilito che l'impresa appaltatrice deve comunque provvedere all'effettuazione del servizio descritto nel presente capitolato e allegato;
- adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità stessa del personale addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
- conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore;
- collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali nella predisposizione di correttivi e migliorie che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dei servizi;
- vigilare sul buon funzionamento del servizio offerto assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi.

Oltre alle norme del presente capitolato, la ditta deve osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, comprese le disposizioni dell'Ente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto derivante nei confronti del Comune medesimo ed ogni indennizzo.

La Ditta si impegna, inoltre, a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del servizio i nominativi del Responsabile e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ente.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative al personale ed ai relativi oneri diretti e riflessi.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, la Ditta è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni garantendone la sicurezza, la qualità e l'efficacia.

La Ditta appaltatrice, inoltre, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, ma l'acquisto degli stessi sarà a totale suo carico.

ART. 9 - ORARIO DI SERVIZIO

Il servizio si intende espletato tutti i giorni dal lunedì al venerdì per n. 6 ore, secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio micronido comunale disciplinato dal presente capitolato è servizio pubblico.

È fatto assoluto divieto alla Ditta di sospendere o interrompere le prestazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della Ditta.

L'affidatario potrà inoltre richiedere la sospensione temporanea del servizio nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a sei. Il servizio, comunque, dovrà riprendere immediatamente qualora il numero dei bambini si riporti a sei iscritti.

Per la sospensione o l'interruzione non autorizzata del servizio, la Ditta sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale, oltre all'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e si avrà la risoluzione automatica del contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 10 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE

La Ditta appaltatrice deve indicare, in sede di gara, un responsabile della gestione al quale l'Amministrazione Comunale farà recapitare ordini e disposizioni per la buona esecuzione del servizio stesso.

Le comunicazioni fatte al responsabile della gestione si considerano come fatte personalmente al legale rappresentante della ditta appaltatrice; in caso di cambiamento del responsabile della gestione, la ditta è tenuta a comunicare il nuovo nominativo al Comune.

Il Responsabile della gestione dovrà dare al personale addetto al servizio tutte le disposizioni e gli ordini che riceverà dall'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il puntuale e corretto assolvimento dello stesso.

ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di indirizzo, di controllo e di vigilanza, in merito:

- all'andamento e al grado di soddisfacimento delle necessità degli utenti;
- al rispetto degli orari e delle prestazioni di Servizio stabilite,
- alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni;
- al regolare e buon svolgimento del Servizio erogato;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive;
- alla qualità e conformità delle prestazioni a quanto stabilito nel presente Capitolato.

Pertanto, è fatto obbligo alla Ditta consentire ed agevolare le ispezioni e ogni altra forma di verifica e controllo effettuati dal Personale dell'Ente Appaltante anche nella sede di lavoro e di espletamento del Servizio in qualunque momento e senza preavviso, al fine di verificare lo stato e le modalità di

attuazione del Servizio medesimo ed eventualmente di disporre i provvedimenti più opportuni e utili all'adeguamento degli interventi.

Nel caso si verificassero inadempienze di singoli Operatori, l'Ente informerà la Ditta affinché adotti i provvedimenti necessari.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto d'appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme.

La Ditta ha l'obbligo di predisporre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in Servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri Operatori; di dette rilevazioni la Ditta dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune e gli operatori addetti all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare ed applicare nei confronti dei lavoratori tutte le disposizioni di legge, vigenti e future, in materia di rapporti di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato, comunicando all'Amministrazione i corrispettivi determinati e le modalità di pagamento; è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica e di quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi. La Ditta aggiudicataria è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa amministrazione committente e comunque si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione appaltante da ogni conseguenza.

Il Comune rimane comunque del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore e gli operatori incaricati di effettuare il servizio ed è sollevato da qualsiasi responsabilità penale e civile per i rapporti intercorrenti tra la ditta stessa e gli operatori addetti al servizio dell'appalto.

La ditta è unica responsabile dei danni e degli infortuni al personale, rimanendo l'Amministrazione Comunale esente da qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale.

TITOLO III

ART. 13 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La Ditta aggiudicataria è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio del presente appalto, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. All'atto della formale stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere a produrre apposita ed idonea polizza assicurativa per l'aggiudicataria stessa, per il personale e per gli utenti a copertura della responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato nonché a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale, da tirocinanti o da volontari operanti nel servizio.

La ditta esonera espressamente il Comune e il personale comunale preposto alla verifica del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro anche in itinere a persone e/o cose, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Il Comune e il proprio personale rimangono pertanto esentati da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta è inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lei affidato e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico a lei e agli operatori da essa impiegati.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al contratto dell'appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016, a sua scelta nella forma di cauzione o di fideiussione, nella misura del 10% dell'importo del contratto stesso, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'aggiudicazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'aggiudicatario. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% se sussiste a carico dell'Aggiudicatario il possesso del requisito della certificazione del sistema di qualità previsto dall'art. 93, comma 7, del d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 d.P.R. n. 207/2010, comunque non oltre 60 giorni dal termine finale del contratto, con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicatario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e per il periodo successivo di 60 giorni.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare, entro e non oltre trenta giorni di calendario, la cauzione di cui il

Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto

ART. 16 – CORRISPETTIVI

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per bambino, offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei bambini frequentanti, oltre IVA; gli oneri per la sicurezza sono pari a € 202,94.

Le tariffe verranno pagate direttamente dagli utenti al concessionario.

All'aggiudicatario sarà corrisposto, inoltre, a concorrenza delle spese di gestione, l'**importo mensile di € 952,38+IVA**, che sarà fatturato mensilmente al Comune di Padria.

Il Comune di Padria, di Mara e di Pozzomaggiore si riservano la facoltà, sulla base di apposita Convenzione stipulata tra le parti, di intervenire economicamente al fine di abbattere il costo mensile delle rette a carico degli utenti. In questo caso la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita fattura al Comune di Padria in qualità di capofila della Convenzione tra i Comuni di Padria, Mara e Pozzomaggiore.

Nel caso di sospensione del servizio per causa di forza maggiore (calamità naturali, pandemie, ecc), disposta con provvedimento normativo o amministrativo, sarà riconosciuto all'appaltatore/concessionario un **compenso forfetario** mensile di € 500,00, rapportato al periodo di sospensione.

ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di modificare, durante la vigenza contrattuale, le diverse parti del presente contratto al fine di conformarlo a disposizioni legislative e regolamentari.

L'Amministrazione, in relazione ad esigenze o circostanze sopravvenute e in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione il numero degli utenti e/o le ore del servizio, nonché di estendere o diminuire il servizio oggetto del presente appalto, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto.

Alla variazione seguirà, in sede di liquidazione, una automatica e corrispondente rideterminazione, in aumento o in diminuzione, del compenso complessivo dovuto, senza alcuna variazione del prezzo orario contrattuale.

La Ditta dovrà prestare il servizio nel rispetto delle variazioni, modifiche e adeguamenti di cui al presente articolo (senza che ciò comporti una nuova formale stipula contrattuale), anche conformando se necessario il numero degli operatori impegnati, a decorrere dalla data comunicata dall'Amministrazione, senza che ciò dia luogo in alcun caso a rimborso o indennità di qualunque genere.

Per l'appalto del servizio previsto dal presente capitolato, la ditta non potrà richiedere una maggiorazione del corrispettivo.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare al medesimo aggiudicatario sia servizi complementari sia nuovi servizi, nel rispetto delle disposizioni normative. In tal caso, si provvederà di comune accordo fra le parti a stabilire l'ulteriore corrispettivo spettante alla ditta aggiudicataria e stipulare apposito contratto integrativo.

Inoltre, qualora ne fosse valutata l'opportunità, l'Amministrazione, in accordo con la ditta aggiudicataria, può richiedere di integrare la gestione del servizio del presente appalto con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare.

Art. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio oggetto del presente appalto con le modalità previste dal contratto, dal presente Capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara ed ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario non può in nessun caso sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune.

Ove non attenda agli obblighi contrattuali, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria come di seguito quantificata.

Qualora venga raggiunta la deduzione massima, il committente può risolvere il contratto o confermare per iscritto la volontà di proseguire nel rapporto contrattuale.

Le somme per le penali possono essere incamerate dal Committente direttamente dagli importi dovuti alla Ditta aggiudicataria o mediante detrazione dalla cauzione definitiva versata.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si stabilisce che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità di che trattasi è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'eventuale riduzione del numero dei destinatari del servizio non comporterà per l'Amministrazione Comunale penalizzazioni di alcuna natura, né la Ditta aggiudicataria potrà avanzare alcuna pretesa economica e giuridica.

Costituiscono penali il verificarsi delle seguenti ipotesi:

- mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale – € 200,00 e denuncia alle autorità competenti;

- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata esibizione, su richiesta dell'amministrazione della documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, assicurativa e assistenziale, relativa al personale impiegato nel servizio: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per gli utenti - per ogni episodio riscontrato € 100,00;
- mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 200,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata attuazione degli impegni assunti nel progetto tecnico presentato dalla ditta: € 100,00 (le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale);
- impiego di operatori, anche solo in via provvisoria, privi di adeguata competenza professionale o non idonei e qualificati ad assolvere i compiti inclusi nel presente appalto: € 200,00 per ogni operatore e per ogni giorno di servizio e risoluzione del contratto;
- mancata comunicazione relativa all'inserimento nel servizio di un nuovo operatore: € 50,00.

Quando le inadempienze, le inosservanze e le contestazioni (anche degli utenti) sono riferite alla professionalità di un singolo operatore, la Ditta aggiudicataria su richiesta motivata del Comune, si obbliga alla sua sostituzione.

Art. 19 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento

ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) non reperimento di personale necessario per l'avvio del servizio nei tempi previsti;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore e salvo autorizzazione dell'Ente Appaltante;
- c) inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- d) mancanza dei requisiti richiesti da parte del personale impiegato nella gestione dei servizi;
- e) subappalto anche parziale non autorizzato;
- f) cessione del contratto;
- g) procedure concorsuali e/o frode;
- h) non ottemperanza, alle prescrizioni del presente Capitolato documentate da sopralluoghi del personale incaricato dall'Ente appaltante;
- i) episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti e dei loro familiari;
- j) inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002;
- k) danneggiamento volontario di cose o beni dell'Amministrazione;
- l) utilizzo di cose o beni dell'Amministrazione per usi diversi da quelli previsti;
- m) divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- n) in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'Ente appaltante e di riflesso per l'utenza;
- o) mancata presentazione nei termini delle polizze assicurative di cui all'art. 15.

L'ente potrà altresì procedere, in tutti gli altri casi previsti dal codice civile, alla risoluzione del contratto.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inosservanza e/o inadempienza può produrre una immediata risoluzione di diritto del contratto stesso. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni (trenta) con raccomandata A/R, qualora venissero meno le esigenze che hanno motivato l'erogazione del Servizio del presente appalto o venisse modificato il tipo di gestione del predetto Servizio.

L'affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

ART. 20 - RECESSO

Il Comune di Padria ha diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la Ditta si è aggiudicata il Contratto, nonché dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto medesimo;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, da parte di componenti dell'organo di amministrazione, o dell'amministratore delegato, o del direttore generale o del responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria, o nel caso gli stessi siano stati assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato con il Contratto fra l'Ente appaltante e la Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunque proseguire il Servizio fino al termine indicato dal Comune al momento dell'avviso di sospensione.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 21 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'appaltatore, l'Ente incamererà il totale della cauzione a titolo di penale, con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, degli eventuali danni diretti ed indiretti e della eventuale maggiore spesa:

- per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- per coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del servizio;
- per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla ditta;
- conseguente il nuovo contratto.

L'Ente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicataria e di fallimento della stessa.

ART. 23 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via amministrativa tra le parti contraenti, è competente il Tribunale di Sassari.

ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa in merito.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara d'appalto.

SCHEDA TECNICA MICRONIDO INTERCOMUNALE

Il Micronido è un servizio educativo e sociale che persegue i seguenti obiettivi:

- 1) integrare l'azione educativa della famiglia, collaborando con essa al fine di garantire al bambino e alla bambina un corretto ed armonico sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- 2) favorire i processi di socializzazione ed integrazione del bambino nel contesto sociale, garantendogli una efficace e costante assistenza affettiva e psico-pedagogica;
- 3) offrire alle famiglie un sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi e per lo svolgimento delle funzioni educative nonché sostenerle nella cura dei figli e nelle loro scelte educative;
- 4) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- 5) garantire un adeguato inserimento dei minori in difficoltà e/o appartenenti a famiglie portatrici di problematiche sociali;
- 6) garantire una struttura aperta all'ambiente svolgendo nell'ambito della Comunità un'azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
- 7) promuovere la continuità educativa, raccordandosi in particolare con la Scuola Materna.

DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio i minori di età compresa fra i tre e i trentasei mesi, **residenti nei Comuni di Padria, Mara e Pozzomaggiore.**

PRESTAZIONI

Le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire si ispirano alla L.R. 23/12/2005, n. 23, alla Deliberazione G. R.n. 28/11 del 19.06.2009 e dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/14 del 24/07/2018 e tengono conto delle mansioni definite per ciascuna figura professionale richiesta.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire le prestazioni di seguito specificate:

A) Coordinatore

- cura l'organizzazione generale del servizio;
- cura i rapporti con l'Ente Locale;
- programma e coordina l'attività ludico-educativa e la relativa verifica in stretta collaborazione con gli altri operatori;
- valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio e propone le soluzioni utili al loro miglioramento;

- collabora per i casi seguiti dagli operatori sociali territoriali al fine di una condivisione ed integrazione del progetto educativo del singolo minore;
- collabora con il Servizio di Pediatria e con gli altri Servizi Sanitari e/o Sociali;
- programma e realizza attività di informazione/formazione (quali ad es. dibattiti, seminari, tavole rotonde, ecc.) su argomenti che riguardano la prima infanzia mirati al consolidamento e all'ampliamento delle competenze educative dei genitori, prevedendone il loro coinvolgimento;
- verifica la qualità del servizio erogato ed il grado di soddisfazione relativo al servizio da parte dei genitori;
- cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio, in particolare con la Scuola Materna.

Il coordinatore dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali assenze prolungate dei frequentanti il servizio.

B) Assistenti all'infanzia con funzioni educative

- cura lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del minore;
- collabora con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo;
- collabora con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche e educative, nonché nella verifica dei risultati;
- collabora con i Servizi Sanitari e/o Sociali che hanno in carico il minore in difficoltà;
- rispetta e fa rispettare il Regolamento sanitario.
- compila le schede osservative dei bambini, avvalendosi quando necessario della consulenza delle figure professionali specialistiche;
- tenuta del Registro degli iscritti dove saranno annotate le presenze nonché dei fascicoli personali di ciascun bambino nei quali saranno conservati tutti gli atti e i documenti necessari al miglior espletamento del servizio a favore degli stessi.

C) Personale Ausiliario

- igienizzazione e pulizia dei locali e riordino delle attrezzature di cucina e delle stoviglie, curando in particolare la sterilizzazione dei biberon, dei contenitori e delle attrezzature;
- provvede alla distribuzione dei pasti, all'apparecchiamento e allo sparcchiamento.

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Il personale dovrà curare la seguente documentazione:

- **registro delle presenze** dei bambini e degli operatori;
- **fascicoli personali di ciascun bambino** nei quali saranno conservati tutti gli atti e i documenti necessari al miglior espletamento del servizio a favore degli stessi;
- presentazione di un **prospetto riepilogativo mensile** con l'indicazione delle prestazioni e delle ore complessive e giornaliere effettivamente svolte (specificando l'ora di inizio e di fine intervento) da ciascun operatore;
- predisposizione e presentazione all'Ufficio Servizi Sociali Comunale della programmazione educativa;

A cadenza trimestrale e al termine del contratto, la Ditta dovrà produrre una **relazione** da trasmettere al Servizio Sociale in cui si riportino le attività svolte; in essa inoltre dovrà essere riportata una valutazione complessiva sull'andamento del servizio stesso, sugli interventi ed attività realizzati, sui risultati attesi e conseguiti, sulle carenze e difficoltà riscontrate con l'indicazione di eventuali proposte e suggerimenti che si suggerisce di apportare.

PERSONALE.

Il personale impiegato nella gestione del Micronido, oltre ad essere in possesso di adeguati titoli di studio e di servizio, dovrà essere dotato di maturità individuale, disponibile al lavoro di gruppo e molto motivato verso i bambini ed il lavoro di cura ed educativo.

L'aggiudicatario deve destinare al Servizio in oggetto un numero di Operatori adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro e al numero di utenza, in possesso dei titoli di studio previsti

nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel periodo contrattuale il numero degli educatori è suscettibile di variazioni in aumento e in diminuzione, secondo i rapporti minimi educatore/bambini previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 28/11 del 19.06.2009, in relazione all'autorizzazione al funzionamento.

ORARIO

L'orario di apertura giornaliero del Micronido è di almeno 6 ore, tutti i giorni feriali; il servizio osserva la chiusura nei giorni festivi stabiliti dalla legge.

La chiusura straordinaria può avvenire esclusivamente per motivate necessità rilevate dal Servizio Sociale Comunale ed è disposta dal Sindaco.

Fasce orarie e calendario di apertura del servizio nonché il numero di utenti da inserire (nel rispetto dei limiti fissati dall'Autorizzazione al funzionamento) verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, contemperando le esigenze delle famiglie con le risorse finanziarie disponibili.

MODALITÀ OPERATIVE

L'ammissione al servizio, la sospensione temporanea, le dimissioni o le eventuali modifiche sono valutate dall'Ente Appaltante ed autorizzate dal medesimo.

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALI

La destinazione e l'uso dei locali e delle attrezzature presenti negli stabili è di competenza dell'Assessorato ai Servizi Sociali e rimangono comunque disponibili per le attività programmate o promosse dallo stesso Assessorato.

Per la gestione del Micronido, il Comune di Padria concederà all'aggiudicatario il piano terra della struttura immobiliare situata in Via Mannu n. 8 con gli arredi e i giochi di proprietà comunale, previo inventario.

L'immobile (con impianti ed attrezzature) di cui sopra, viene concesso, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova all'aggiudicatario, con la formula del comodato d'uso.

Il comodato si intende direttamente legato ai mesi di effettiva gestione del servizio da parte dell'aggiudicatario, come programmato dall'Amministrazione Comunale; in tali periodi, l'aggiudicatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata e di tutto quanto in essa contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Comune, e dovrà provvedere alla loro tenuta in efficienza per tutto il tempo di vita tecnica degli impianti.

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere alle strutture concesse in uso, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari secondo competenza. È obbligato, qualora siano accertate anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

L'impresa è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del

Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

A tal fine si obbliga ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui al presente articolo da parte dei propri operatori e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere.

Il comodatario terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte in ottemperanza al presente appalto dai propri operatori all'interno delle strutture (la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a

persone o a cose dall'attività dei propri operatori e dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto dell'appalto.

La Ditta assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura dei danni (compreso furto e incendio) alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà comunale, derivanti da fatto doloso o colposo dei propri operatori e degli utenti dei servizi, per ogni fattispecie dovranno essere specificati idonei massimali. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ente alla stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio.

Tutti i danni a cose dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dal Comune, l'Ente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo sulla liquidazione di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Sono vietate al Comodatario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quella di cui al presente allegato.

Nel caso in cui la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale ovvero tale evenienza avvenga per sospensione di erogazione del servizio su decisione dell'Amministrazione Comunale, il comodatario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune il quale, limitatamente a tali periodi, ne rientra in totale possesso e ne potrà disporre come meglio ritiene nel rispetto della normativa vigente.

Il comodatario assume a proprio carico le pulizie e le manutenzioni ordinarie, custodia e vigilanza dei locali, impianti ed attrezzature. I lavori di manutenzione ordinaria riguardano i pavimenti, la tinteggiatura degli spazi, gli infissi interni ed esterni, gli arredi, l'impianto di riscaldamento e gli apparecchi idrico-sanitari ed elettrici, salvo che le riparazioni non siano dovute a vetustà.

Rimangono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie e le spese relative alle utenze (luce, acqua, telefono), fatta salva la rivalsa sull'aggiudicataria per abusi e usi impropri.

Il contratto d'appalto potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, in caso di:

- a) violazione di quanto indicato nel presente articolo e delle norme che disciplinano il comodato d'uso;
- b) utilizzo dei beni oggetto del comodato per usi diversi.

Al termine del contratto, il comodatario si impegna a riconsegnare al comodante il bene completo, fatto salvo il normale deperimento conseguente all'uso concordato.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariangela Arca